



Società Cooperativa per Azioni
Costituita il 12/07/1991 con rogito notaio Piacitelli
rep.n° 14800 racc.n° 2198
Iscritta al Tribunale di Frosinone al n° 7689 Reg. Soc.
e al n° 5118 nell'albo delle aziende di Credito
con codice meccanografico 5297.7

Statuto
modificato con Assemblea Straordinaria
del 16 Novembre 2024



Statuto

Banca Popolare del Frusinate

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 **Denominazione**

1. È costituita la Banca Popolare del Frusinate, Società Cooperativa per azioni.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 **Durata e Sede**

1. La durata della Società è fissata al 31.12.2100, salvo proroga.
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Frosinone; essa può, con le autorizzazioni di legge istituire, trasferire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 **Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci, ispirandosi ai principi del credito "Popolare" e della cooperazione a mutualità non prevalente. A tal fine la Società presta speciale attenzione nell'esercizio della propria attività al Territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.
4. La Società destina in ogni esercizio sociale una somma non superiore al 5% dell'utile dell'esercizio precedente, da contabilizzare fra i costi aziendali, da devolvere, previa delibera assembleare ed in conformità alle determinazioni operative del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza, anche rivolte alla compagine sociale, e di pubblico interesse preferibilmente in favore dei territori in cui la Banca opera.



TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - dal capitale sociale;
 - dalla riserva legale;
 - da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
 - dalla riserva da sovrapprezzo azioni
 - dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato dalle azioni in circolazione, del valore nominale unitario di euro *51,65* (cinquantuno/65), che possono essere emesse illimitatamente.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 Prezzo e valore di rimborso delle azioni

1. Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni azione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del Socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.



4. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse Sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.

Art.7 Soci

1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.
2. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
4. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.
5. L'acquisto della qualità di Socio è subordinato al possesso di almeno n. 100 azioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 8 Formalità per l'ammissione a Socio

1. Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.
2. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 100 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
4. La cessione da parte del Socio, per qualsivoglia ragione, dell'intera partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente



comma 2, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di Socio. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a Socio

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci e comunicata all'interessato.
2. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.
3. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 47, e la sua decisione non è appellabile.
4. Il rifiuto di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione consente ai titolari di azioni della Società unicamente l'esercizio dei diritti avente contenuto patrimoniale.

Art. 10

Acquisto della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte.

Art. 11

Cause di inammissibilità a Socio

1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, coloro che sono assoggettati a procedura di liquidazione giudiziale che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Limiti al possesso azionario

1. Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale Sociale stabilito dalla legge.



2. La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione, vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13 Morte del Socio

1. In caso di morte del Socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del Socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a Socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a Socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.
4. Qualora subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile, o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi saranno obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che dovrà chiedere e ottenere l'ammissione a Socio, per l'esercizio dei diritti sociali.
5. Peraltro, qualora gli Eredi siano minori di età, i diritti sociali inerenti alle relative azioni dovranno essere esercitati da un rappresentante, anche non Socio della banca, che ottenga il gradimento di cui all'Art. 9 dello Statuto e non si trovi nelle cause di inammissibilità previste all'Art. 11 dello Statuto.

Art. 14 Recesso

1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
2. Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.

Art. 15 Esclusione del Socio

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:
 - a. coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;



- b. coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
 - c. coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.
2. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 3. Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
 4. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
 5. Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6 comma 2.
 6. Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato -in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art. 6.
 7. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16 Annullamento delle azioni

1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si può procedere con l'annullamento delle stesse.
2. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 Acquisto e circolazione delle proprie azioni

1. Lo scambio delle azioni della Società avviene nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, ed in ossequio ai dettami contenuti nel Regolamento del sistema o mercato di negoziazione delle azioni.
2. Gli Amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società, nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso, l'acquisto delle azioni viene effettuato in conformità alla normativa di Vigilanza bancaria.



3. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate.

Art. 18 Dividendo

1. I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni.
2. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.
3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

Art. 19 Vincoli su azioni

1. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.
2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.
3. Le azioni sono in ogni caso, per patto sociale, soggette fin dalla loro emissione a vincolo e privilegio in favore della Società, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto e indiretto, anche se illiquido, che la Società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del Socio.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 20 Organi sociali

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei Soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - f) all'Amministratore delegato, se nominato;
 - g) al Collegio dei Sindaci;
 - h) al Collegio dei Probiviri;
 - i) alla Direzione Generale.



Art. 21 Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sia un comune ove è presente almeno una dipendenza della Società.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.
4. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.
5. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - approva il bilancio e destina gli utili;
 - nomina gli Amministratori, i Sindaci, i componenti del Collegio dei Probiviri e provvede alla loro revoca;
 - conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e, se del caso, provvede alla sua revoca;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale;
 - approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - approva il Regolamento Assembleare;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.



2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine indicato nel precedente periodo, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
3. Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
4. È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
5. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.
6. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale.
7. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
9. In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.



Art. 24 **Regolamento Assembleare**

1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.
2. Nello stesso Regolamento sono disciplinate dettagliatamente le modalità di presentazione delle candidature alle cariche Sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 25 **Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art. 26 **Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci medesimi.
3. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale. Per quanto riguarda la trasformazione o la fusione della Società si applica quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.



Art. 27

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche Sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, qualora essa sia costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
4. Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 28

Proroga dell'Assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29

Verbale delle Assemblee

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.
2. Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 30

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove Amministratori, eletti dall'Assemblea tra i soggetti, preferibilmente Soci, che devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente. Gli Amministratori, durante il corso della carica, devono dare immediata comu-



nicazione al Consiglio di Amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

2. Almeno cinque Amministratori devono essere non esecutivi. Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi direttivi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
3. Almeno due Amministratori (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili. È considerato altresì non indipendente l'Amministratore che è Socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
4. Almeno cinque Amministratori devono essere scelti fra i Soci che siano espressione delle attività economiche prevalenti nei territori di insediamento o di operatività della Banca, ovvero, delle attività professionali presenti negli stessi.
5. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto, oltre che del numero di Amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. La qualifica di Amministratore appartenente al genere meno rappresentato e quella di Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
6. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
7. Le liste dei candidati possono essere presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione in carica, oppure, su iniziativa di almeno 100 Soci che risultino iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.
8. Sia la lista dei candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate dai Soci a ciò legittimati devono essere composte da un numero di candidati equivalente al numero di Amministratori da eleggere e devono assicurare che nella composizione del Consiglio all'esito del voto risultino rispettati sia la presenza di Amministratori indipendenti, sia l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, sia la rappresentatività di Soci espressione delle attività economiche prevalenti nei territori di insediamento o di operatività della banca, ovvero, delle attività professionali presenti negli stessi.
9. Risultano eletti i candidati indicati nella lista che ha ottenuto più voti. A parità di voti tra due liste, si procederà al ballottaggio tra le stesse.
10. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'es-



sere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto di lavoro subordinato, salvo si tratti di società partecipate.

11. Gli Amministratori, salvo sia diversamente previsto nel presente Statuto, sono nominati e durano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti nel limite massimo di tre mandati triennali consecutivi.
12. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio, coerentemente con la scadenza del mandato.
13. In caso di nomina contestuale di tutti gli Amministratori, sono nominati tre Amministratori per un esercizio, tre Amministratori per due esercizi e tre Amministratori per tre esercizi; le rispettive scadenze devono essere indicate, a pena di inammissibilità, nella lista dei candidati.
14. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. La Politica sui requisiti e criteri di idoneità adottata viene messa a disposizione dei Soci prima dell'Assemblea convocata per la nomina degli Amministratori.
15. Agli Amministratori ed ai soggetti loro connessi possono essere concessi affidamenti di importo complessivo superiori ad euro 150.000,00 solo se assistiti da garanzie reali. Si intendono connessi i soggetti come definiti dalla normativa di vigilanza protempore vigente.
16. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione si osservano le norme di legge.

Art. 31 Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
2. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. All'Assemblea che provvedere alla nomina, anche a seguito di cooptazione, di uno o più Amministratori in sostituzione di quelli cessati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto.



4. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica ne assumono l'anzianità ai fini della scadenza. In ipotesi di contestuale sostituzione di più Amministratori con scadenze diverse, la lista dei candidati deve indicare, a pena di inammissibilità, la scadenza di ciascun candidato coerentemente con quella degli Amministratori da sostituire.
5. In qualsiasi ipotesi di sostituzione degli Amministratori deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di idoneità degli Amministratori.

Art. 32 Cariche consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con le stesse maggioranze previste per la nomina, può revocare dalla carica, anche senza giusta causa, il Presidente ed il Vice Presidente procedendo nella stessa seduta all'elezione di nuovi.
3. Con le stesse modalità di cui al primo comma il Consiglio ha facoltà di eleggere tra i suoi componenti, in conformità alla disposizione di cui all'art. 2381 cc, un Amministratore Delegato o un Comitato esecutivo, delegandogli proprie attribuzioni ai sensi del successivo art. 40.
4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o un suo incaricato.

Art. 33 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo Societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore delegato, se nominato, e agli altri Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.
2. Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.



4. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.
5. Il Presidente assicura inoltre che:
 - il processo di autovalutazione degli organi Sociali sia svolto con efficacia; le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio; siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
 - la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.
6. Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 34

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Comitato Esecutivo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Art. 35

Compenso degli Amministratori

1. Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
2. Nell'ipotesi che l'Assemblea fissi un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.
4. Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.
5. Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.



Art. 36 **Adunanza del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
4. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37 **Deliberazioni del Consiglio**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 38 **Verbali del Consiglio**

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.
2. I verbali delle riunioni illustrano il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
3. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.



Art. 39

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.
2. Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
3. Gli Amministratori devono fornire annualmente all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
4. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - la definizione e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
 - l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
 - l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
 - la valutazione del generale andamento della gestione;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
 - l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
 - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - la predisposizione del documento sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
 - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
 - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione
 - la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, di antiriciclaggio e di controllo dei rischi;
 - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;



- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - il trasferimento della sede Sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, della sede Sociale e amministrativa, delle sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
 - l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - la politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali;
 - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
 - l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
 - l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi;
 - ogni altra deliberazione, attribuzione o competenza considerata indelegabile sulla base della normativa di vigilanza.
5. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.
6. Fermo il diritto da parte di ogni Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo, ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato, o del Direttore generale, per le materie di sua competenza.

Art. 40 Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto da un numero di Amministratori non inferiori a tre, determinandone il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.
2. La carica di Presidente del Comitato esecutivo è ricoperta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal membro del comitato esecutivo più anziano.
3. Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Vice presidente, se questi non è nominato dal Consiglio.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce di regola una volta al mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale assi-



ste alle riunioni del Comitato Esecutivo. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa di diritto il Direttore generale se nominato.

5. Il Comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.
7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.
8. Le funzioni del Direttore Generale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, sono svolte da quest'ultimo.
9. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
10. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 41 Deleghe

1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati, al Direttore generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in Comitati, e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
2. Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

Art. 42 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra soggetti che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e applicabile; l'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Collegio Sindacale di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.



2. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.
3. I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
4. Le liste dei candidati possono essere presentate su iniziativa di almeno 100 Soci, che risultino iscritti al libro Soci da almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.
5. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve essere composta da un numero di candidati equivalente al numero di Sindaci effettivi e di Sindaci supplenti da eleggere e deve assicurare che:
 - a) nella composizione del Collegio all'esito del voto risulti rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti;
 - b) almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali e abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
6. In ciascuna lista, a pena di inammissibilità, devono essere specificamente indicati i candidati:
 - a) alla carica di presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente, fermo restando che nella candidatura a presidente del Collegio Sindacale è implicita anche la candidatura a Sindaco effettivo;
 - b) iscritti nel registro dei revisori legali i quali abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
7. Risultano eletti i candidati indicati nella lista che ha ottenuto più voti. A parità di voti tra due liste, si provvede al ballottaggio tra le stesse.
8. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono eletti sulla base delle candidature proposte da uno o più Soci direttamente in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione individualmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci effettivi e supplenti da eleggere, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra un numero di candidati superiore a quelli da eleggere, l'Assemblea procede al ballottaggio tra i candidati. L'Assemblea con analoghe modalità provvede contestualmente a designare, tra i Sindaci effettivi risultanti eletti, il Presidente del Collegio Sindacale. Anche in tal caso, l'Assemblea deve aver cura di nominare un numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile, e almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali e che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



9. Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. La Politica sui requisiti e criteri di idoneità adottata viene messa a disposizione dei Soci prima dell'Assemblea convocata per la nomina dei Sindaci.
10. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.
11. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico.
12. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
13. Per la revoca dei Sindaci si osservano le norme di legge.
14. L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.
15. Ai Sindaci ed ai soggetti loro connessi possono essere concessi affidamenti di importo complessivo superiori ad euro 150.000,00 solo se assistiti da garanzie reali. Si intendono connessi i soggetti come definiti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

Art. 43

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

1. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.



Art. 44
Compiti e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:
 - sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'efficacia dello svolgimento delle funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
3. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
4. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.
6. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
7. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
8. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
9. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
10. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, almeno uno di essi, a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato.



11. L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 45

Funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
5. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.
6. Il verbale delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere idoneo a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 46

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci.
2. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la Società interessata.
3. La società incaricata della revisione legale informa senza indugio alla Banca d'Italia, circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.



Art. 47
Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea in adunanza ordinaria nomina fra i Soci cinque probiviri effettivi e due supplenti.
2. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
3. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.
4. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 48
Competenza del Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società.
2. Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.
3. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art.9, comma terzo, del presente Statuto.

Art. 49
Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.
2. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 50
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 33.



2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.
4. Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
6. Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.
7. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Vicario.
8. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale; per il caso di assenza anche di quest'ultimi il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altri dipendenti, previa autonoma deliberazione in merito.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51 Poteri di firma

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma Sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
4. La firma Sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
5. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.



TITOLO V BILANCIO

Art. 52 Bilancio

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione Sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.
3. Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.
4. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 53 Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:
 - in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
 - il 10 % alla riserva straordinaria.
2. Il residuo viene attribuito su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a favore degli azionisti che possono godere dei diritti patrimoniali, nella misura fissata dall'Assemblea, quale dividendo delle azioni;
 - all'ulteriore incremento della riserva straordinaria o alla costituzione ed incremento di altre riserve ivi compresa quella inerente l'acquisto e/o il rimborso delle azioni della Società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 Scioglimento e norme di liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.



NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE

Art. 55

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Le seguenti previsioni statutarie entreranno in vigore nella data in cui è convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026:
 - art. 30, commi 1, esclusivamente nella parte in cui fissa in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - art. 30, commi 11, esclusivamente nella parte in cui prevede che gli Amministratori possono essere rieletti nel limite massimo di tre mandati triennali consecutivi;
 - art. 30, comma 12, che prevede che il Consiglio di Amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio, coerentemente con la scadenza del mandato;
 - art. 30, comma 13, che disciplina le modalità di rinnovo dell'intero Consiglio.
2. In occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, dovranno essere nominati nove Amministratori, applicandosi il disposto dell'art. 30, comma 13, dello Statuto, anche con riferimento alle scadenze nella carica.
3. Gli Amministratori in carica alla data dell'Assemblea straordinaria che ha introdotto le modifiche all'art. 30, comma 1, quelli nominati in pari data o quelli eventualmente nominati in sostituzione dei medesimi, resteranno in carica fino alla data in cui si terrà l'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.
4. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, per qualsiasi motivo o ragione, si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di Amministrazione, le disposizioni richiamate nel comma 1 del presente articolo, entreranno in vigore il giorno in cui è convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e, in tale occasione, dovranno essere nominati nove Amministratori, applicandosi il disposto dell'art. 30, comma 13, dello Statuto.

Art. 56

Soppressione delle norme attuative e transitorie

1. È conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra di loro, il potere di provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese del testo dello Statuto aggiornato con la soppressione di ciascuna delle presenti norme attuative e transitorie, allorché ne sia cessata la rilevanza.